

Legge regionale 30 gennaio 1986 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).**

**CAPO II**

*Interventi nel settore dell' industria*

**Art. 6**

*Conferimento allo speciale fondo di dotazione della Friulia SpA articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.*

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 con l' ulteriore importo di lire 15.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

**Art. 7**

*Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche ( FRIE )*

Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

## **Art. 8**

### *Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali*

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' art. 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 4.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

L' onere di lire 12.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

## **Art. 9**

### *Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali*

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

## **Art. 10**

### *Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa Corno(1)(2)(3)*

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa Corno un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' acquisizione di terreni suscettibili di nuove iniziative industriali.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

Note:

1 Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994

## **Art. 11**

### *Zone industriali di interesse comunale*

Per le finalità previste dall' articolo 33, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

## **Art. 12**

### *Miniera di Raibl*

Al fine di consolidare l' attività della miniera piombozincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SAMIM SpA un contributo in conto capitale fino alla misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo sarà comunque calcolato in modo che il cumulo con le agevolazioni statali eventualmente già concesse per le stesse finalità non superi il limite fissato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

del 25 ottobre 1984, << Limite del cumulo delle agevolazioni concesse alle attività minerarie >>.

La concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà comunque subordinata alla presentazione da parte dell' azienda di un dettagliato programma di ricerca inquadrato nel piano di coltivazione della miniera, da cui risultino i possibili effetti degli investimenti sui livelli e strutture occupazionali e produttive.

Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 7939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

### **Art. 13**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, secondo comma, L. R. 33/1986

### **Art. 14**

*Ripristino efficienza produttivaaziende danneggiate da calamità naturali*

Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal

1986 al 1988, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.